

Allegato A  
(articolo 1, comma 27)

*(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti)*

a) Vendita e *marketing*:

- I. Acquisti
- II. Commercio al dettaglio
- III. Commercio all'ingrosso
- IV. Gestione del magazzino
- V. Servizi ai consumatori
- VI. Stoccaggio
- VII. Tecniche di dimostrazione
- VIII. *Marketing*
- IX. Ricerca di mercato

b) Informatica

- I. Analisi di sistemi informatici
- II. Elaborazione elettronica dei dati
- III. Formazione degli amministratori di rete
- IV. Linguaggi di programmazione
- V. Progettazione di sistemi informatici
- VI. Programmazione informatica
- VII. Sistemi operativi
- VIII. *Software* per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- IX. *Software* oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

c) Tecniche e tecnologie di produzione

- I. Fabbricazione di armi da fuoco
- II. Fabbricazione di utensili e stampi
- III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
- IV. Idraulica
- V. Ingegneria meccanica
- VI. Ingegneria metallurgica
- VII. Lavorazione della lamiera
- VIII. Meccanica di precisione
- IX. Lavorazione a macchina dei metalli
- X. Saldatura

- XI. Siderurgia
- XII. Climatizzazione
- XIII. Distribuzione del gas
- XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
- XV. Ingegneria climatica
- XVI. Ingegneria elettrica
- XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
- XVIII. Installazioni elettriche
- XIX. Produzione di energia elettrica
- XX. Riparazione di apparecchi elettrici
- XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
- XXII. Ingegneria del controllo
- XXIII. Ingegneria elettronica
- XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
- XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
- XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
- XXVII. Robotica
- XXVIII. Sistemi di comunicazione
- XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
- XXX. Tecnologie di elaborazione dati
- XXXI. Biotecnologie
- XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
- XXXIII. Ingegneria chimica
- XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
- XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
- XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
- XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
- XXXVIII. Tecnologie biochimiche
- XXXIX. Cantieristica navale
  - XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
  - XLI. Ingegneria automobilistica
  - XLII. Ingegneria motociclistica
  - XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
  - XLIV. Progettazione di aeromobili
  - XLV. Manutenzione di aeromobili
  - XLVI. Agricoltura di precisione
  - XLVII. Lavorazione degli alimenti
  - XLVIII. Conservazione degli alimenti
  - XLIX. Produzione bevande
    - L. Lavorazione del tabacco
    - LI. Scienza e tecnologie alimentari
    - LII. Confezione di calzature
    - LIII. Filatura
    - LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
    - LV. Preparazione e filatura della lana
    - LVI. Produzione di capi di abbigliamento
    - LVII. Produzione di cuoio e pellami

Allegato B

(articolo 1, comma 84, lettera a))

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.